

SI.NA.G.I.

Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

COMUNICATO STAMPA

Il Comitato Direttivo Nazionale del SINAGI si è riunito a Roma il 28 e 29 gennaio 2010, per discutere delle problematiche relative allo schema di decreto legislativo del Governo di attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE Unione Europea.

Il CDN, dopo approfondito dibattito, ha dato mandato ai dirigenti nazionali e locali di proseguire il lavoro di confronto e di pressione fin qui svolto nel rapporto con i Parlamentari di tutti i partiti.

Il SINAGI, unitamente a tutte le organizzazioni sindacali di categoria sta avviando tutte le iniziative possibili, tese a rendere evidente e pubblica la volontà degli edicolanti italiani di richiedere al Governo una riforma organica dell'editoria.

A tal fine si rende indispensabile stralciare la parte (art. 71) che riguarda la liberalizzazione della vendita di giornali e riviste dal decreto legislativo di attuazione della Direttiva Servizi europea, tenendo conto che la nostra rete di vendita non rientra nelle categorie comprese all'interno della Direttiva stessa.

Il SINAGI, a sostegno di questa tesi, ravvede nello stesso intervento dell'Autorità Antitrust del 15 gennaio scorso una chiara indicazione di riforma organica e complessiva del settore editoriale, che pone in evidenza le tante problematiche attinenti alla distribuzione e vendita dei giornali, come da anni questo sindacato denuncia.

Occorre quindi che il Parlamento e il Governo riprendano in considerazione i progetti già avanzati nelle legislature precedenti in concorso con le parti sociali del settore, poiché – come lo stesso Antitrust afferma – “il pieno successo di tali iniziative richiede l'applicazione di un pacchetto integrato di misure tra loro coerenti e orientate allo stesso obiettivo”.

La stessa Direttiva Servizi europea può determinare l'accelerazione di un tale processo di modernizzazione, che non può e non deve limitarsi alla cancellazione di una autorizzazione amministrativa come unica soluzione della crisi di un settore.

Roma, 2 febbraio 2010

Il Segretario Generale
Ermanno Anselmi

Osservazioni OOSS Edicolanti sullo schema di decreto legislativo del Governo di attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE Unione Europea, assegnato con atto n. 171 alle Commissioni Bilancio, Giustizia, Attività Produttive, Politiche Comunitarie della Camera dei Deputati.

Il sistema vigente di diffusione della stampa quotidiana e periodica (D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170) assoggetta i punti vendita esclusivi e non esclusivi ad autorizzazione rilasciata dai Comuni in base a piani comunali di localizzazione. Ai sensi dell'art. 6 spetta alle Regioni emanare gli indirizzi per i Comuni. Fondamentale, ai fini della valutazione degli interessi sottesi all'applicazione della Direttiva, l'affermazione dei giudici amministrativi del secondo grado (Consiglio di Stato, decisione n. 7080/06): "le norme costituzionali sulla libera iniziativa dei privati e sul principio di eguaglianza nell'accesso alle attività economiche non sono incisi da una disciplina che tende, con evidenza, ad espandere le potenzialità del settore specifico tenendo conto delle altre esigenze di ordine sociale, urbanistico, demografico ed economico".

L'art. 17 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 123/2006/CE conferma la possibilità di sottoporre le attività di servizio, in caso di sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale, a restrizioni quantitative o territoriali, anche sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza minima tra prestatori.

Questi ultimi, che nel caso di specie ammettono restrizioni mai corrispondenti nelle legislazioni delle Regioni ad un contingentamento *tout court* delle attività, sono da ricollegare ad ulteriori specifici motivi imperativi di interesse generale indicati dalla Direttiva, tra cui la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e il mantenimento del pluralismo della stampa.

Il sistema di distribuzione, così come regolato dalla legislazione vigente, persegue gli obiettivi, di politica sociale e culturale, del pluralismo della stampa e della salvaguardia della libertà di espressione attraverso la previsione della parità di trattamento riservata alle diverse testate (art. 4 del D. Lgs. n. 170), compreso l'onere di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.

La liberalizzazione totale dell'attività, lungi dal consentire un aumento delle vendite del prodotto editoriale porterebbe alla vendita delle testate più richieste presso la media e grande distribuzione commerciale, che non dispone di spazi adeguati per assicurare il rispetto della parità di trattamento; si verificherebbe una naturale rarefazione dei punti esclusivi, contrazione delle vendite, chiusura di un numero molto elevato di esercizi, specie in zone territorialmente svantaggiate.

Qualora non si ritenesse possibile una conservazione dell'attuale regime autorizzatorio, si evidenzia che l'applicazione integrale del principio di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 170/01, laddove prevede che "nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate", può avere simili implicazioni negative, come più volte affermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle proprie indagini (da ultimo l'indagine IC 35).

Il principio della parità di trattamento, nella sua declinazione tradizionale, si scontra con le difficoltà concrete della sua attuazione, come ben chiarito dall'Antitrust, visto il numero eccessivo e crescente delle testate e dei relativi allegati presenti nei punti vendita; sono stati osservati comportamenti della rete distributiva volti a ridurre l'affollamento, nonostante le previsioni a tutela della parità di trattamento. Vedi il fenomeno della resa anticipata da parte dei rivenditori e la selezione dell'assortimento operata dai distributori nel caso di punti vendita non esclusivi della grande distribuzione.

Per restituire effettività alla previsione del principio di parità di trattamento potrebbe considerarsi la possibilità di limitare il suo ambito di applicazione ai soli quotidiani. L'inserimento nello schema di decreto legislativo della proposta limitazione del principio della parità di trattamento ai soli quotidiani eviterebbe dunque i comportamenti opportunistici di presunti editori che sfruttano l'obbligo, in capo ai distributori, di garantire il servizio di distribuzione (di cui all'art. 16 legge n. 416/81) per imporre alla rete di vendita la commercializzazione di prodotti il cui contenuto editoriale è del tutto marginale, se non assente.

SI.NA.G.I.

Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  CGIL

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - 06 6625404 - fax 06 6628560
Internet: www.sinaginazionale.it *E-mail:* info@sinaginazionale.it

Prot. n. 814

Roma, 26 ottobre 2009

Il presente documento espone le osservazioni della scrivente Organizzazione Sindacale degli Edicolanti in merito alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Stante il campo di applicazione della suddetta Direttiva, si precisa che la rete di vendita di giornali quotidiani e periodici è rappresentata in Italia da circa 36.000 punti vendita, cifra in contrazione negli ultimi anni in virtù della grave crisi economica che attraversa il settore editoriale e dei consumi. Tuttavia, il sistema di vendita italiano è stato da sempre considerato all'avanguardia in Europa sotto il profilo della garanzia del pluralismo dell'informazione e del libero accesso dei cittadini al diritto di esser informati. La rete di vendita delle edicole italiane svolge pertanto un servizio di pubblica utilità rivolto al cittadino e garantisce all'editore il diritto ad essere presente con le proprie pubblicazioni in ogni punto in cui intenda commercializzarle. Alla stessa garanzia di pluralismo è assoggettata la rete di distribuzione dei prodotti editoriali (art. 16/416/81), tramite le imprese di distribuzione della stampa nazionali e locali.

Tale sistema di garanzie pluralistiche è garantito dal vigente ordinamento legislativo, che regola la vendita dei giornali in Italia, tramite il Decreto Legislativo n. 170 aprile 2001, attuativo della legge delega n. 108 del 1999 e che sostituisce in parte la precedente legislazione (art. 14 legge 416 del 1981 e art. 7 legge 87 del 1987).

Sempre, l'ordinamento legislativo della rete di distribuzione e vendita della stampa in Italia ha inteso attuare i principi posti dall'articolo 21 della Costituzione Italiana, a piena garanzia della libertà di informare e di essere informati per tutti i cittadini e per chi edita organi di informazione.

In virtù di questo assunto, tutte le rivendite esclusive e non esclusive sono soggette all'obbligo della parità di trattamento (art. 4 dglsl70), norma antidiscriminatoria sul prodotto editoriale fornito ai punti vendita, ed è conseguentemente all'assunzione degli obblighi previsti dall'intero impianto legislativo che avviene il rilascio di autorizzazione amministrativa da parte dei Comuni. Autorizzazione che è rilasciata solo in base a criteri qualitativi, sia se riferite ai punti vendita non esclusivi ovvero bar, tabacchi, supermercati, rifornimento carburante, librerie, negozi specializzati (art. 2, comma 6 Dgls 170/01), sia se esclusivi e quindi previsti dai piani di localizzazione dei punti di vendita predisposti in base alle leggi regionali previste dallo stesso Dgls 170/2001.

L'intero impianto legislativo (art. 16 legge 416/81, legge 108/99 e Dgls 170/01), si rende necessario al fine di impedire gestioni privatistiche nell'assegnazione dei punti di vendita ai richiedenti, per assicurare capillare presenza del servizio di vendita della stampa ai cittadini su tutto il territorio nazionale, evitare barriere d'accesso alla rete di vendita soprattutto alla piccola e media editoria, la nascita di canali privilegiati nell'offerta del prodotto.

La norma autorizzatoria, altresì, come previsto in tali casi dall'ordinamento italiano, pone il richiedente di autorizzazione (dal 2001 hanno diritto alla "licenza" sia le persone fisiche che le

società) nella condizione doverosa di essere esente da procedimenti giudiziari penali o atti inerenti attività criminose, assicurando trasparenza e sicurezza alla conduzione della rete.

Si ritiene pertanto che, viste le vigenti disposizioni legislative, considerato che esse sono attuative degli obblighi di cui all'art. 21 della Costituzione, e la stessa "Direttiva Servizi" dell'Unione Europea, all'art. 11 recita: "*La presente direttiva non impedisce agli stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa ed espressione*", l'impianto legislativo esistente per la distribuzione e vendita dei giornali, ed in particolare il Dgls 170/01 (da cui discende il peculiare tipo di servizio di pubblica utilità svolto dalle rivendite di giornali, che attraverso la loro attività garantiscono sia l'accesso di qualsiasi pubblicazione, salvaguardando la piccola e media editoria, che il diritto al cittadino ad essere informato in modo pluralista), sia in armonia con la stessa direttiva 123/2006 e che non debba subire alcuna variazione.

Il Segretario Generale
Ermanno Anselmi